



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.  
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia

Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della regione Veneto

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti Territoriali dell'U.S.R. per il Veneto

**Oggetto: Azione di rivalsa spettante all'Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi.**

Al fine di dare esauritivo riscontro ai quesiti che pervengono dalle Istituzioni scolastiche nella materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

#### **Riferimenti normativi.**

Il diritto di rivalsa del datore di lavoro per lesioni arrecate da soggetto terzo al proprio dipendente, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento giuridico nella norma generale di cui all'art. 2043 c.c., che sancisce il diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato "da qualunque fatto doloso o colposo".

Con riferimento al pubblico impiego, il decreto ministeriale del 10.10.1985 è intervenuto a dare concreta attuazione e regolamentazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche nei confronti dei dipendenti statali, che rientrano nelle previsioni normative di cui al Testo Unico n. 1124/1965, nello speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l'INAIL.

Quanto, invece, alla normativa contrattuale, la materia è disciplinata dall'art. 17, comma 17, del C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007, in forza del quale "nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile".

L'Amministrazione, dunque, è titolare del diritto al risarcimento del danno in tutti i casi in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro a causa del fatto illecito commesso da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.  
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia

## **Procedura.**

La materia oggetto di approfondimento può riguardare tanto l'infortunio occorso durante l'espletamento della prestazione lavorativa nonché l'infortunio accaduto durante il tragitto solitamente percorso per raggiungere la sede di lavoro (cd. infortunio *in itinere*), quanto l'infortunio occorso al di fuori dell'orario di lavoro (sono ricompresi in tale casistica anche un'aggressione fisica o il danno arrecato da animali, ecc.).

I Dirigenti scolastici sono chiamati a svolgere precisi adempimenti, di seguito illustrati, a seconda delle circostanze in cui si sia verificato l'infortunio.

### **I. INFORTUNIO OCCORSO IN ORARIO DI LAVORO E IN ITINERE.**

A seguito del verificarsi dell'evento dannoso il Dirigente scolastico provvedere ad inoltrare tempestivamente, e comunque nei termini previsti, la denuncia di infortunio all'INAIL.

L'INAIL attiva la procedura di propria competenza e provvede contestualmente, ai sensi del D.M. del 10.10.1985, ad attivare l'azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile per l'infortunio occorso al dipendente statale (gestione per conto dello Stato), agendo, dunque, come mandatario dell'Amministrazione.

In particolare l'INAIL invierà ai soggetti interessati la relativa diffida precisando che la stessa viene effettuata in qualità di mandatario e per conto e nell'interesse dell'amministrazione statale.

A conclusione di questa fase l'INAIL trasmette all'Istituzione scolastica tutto il fascicolo per la prosecuzione dell'azione di rivalsa. Nel suddetto fascicolo vengono indicati l'ammontare delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni e, eventualmente, se vi è stata costituzione di rendita per inabilità.

Il Dirigente scolastico, ricevuto il fascicolo dall'INAIL, dovrà procedere all'esatta quantificazione del danno in collaborazione, ove necessario, con la competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si chiarisce che, per la quantificazione del danno patito dall'Amministrazione, è necessario tener conto delle seguenti voci:

- somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme;
- eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l'espletamento dell'attività del dipendente infortunato;
- interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
- eventuali importi comunicati dall'INAIL.

Si rammenta che la quantificazione del danno non deve eccedere il limite del pregiudizio effettivamente sofferto, al fine di evitare un'ingiustificata locupletazione. Pertanto non si dovrà tenere conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.  
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia

titolare assente, posto che in tal caso si tratta di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata; dovrà invece essere quantificato il maggior costo della suddetta retribuzione rispetto a quella riferita al dipendente assente.

A seguito della quantificazione del danno, e comunque nel rispetto del termine utile ad interrompere la prescrizione dell'azione, il Dirigente scolastico invierà all'assicurazione del terzo responsabile e a quest'ultimo una nuova diffida - facendo eventualmente seguito alla diffida inviata dall'INAIL per conto dell'Amministrazione - nella quale dovrà essere indicato l'ammontare dei danni da risarcire nonché gli estremi per il versamento degli importi.

La diffida dovrà essere effettuata in nome e per conto dell'Istituzione scolastica e del Ministero dell'Istruzione e dovrà contenere, oltre all'indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria e della precisa volontà di esigere il risarcimento del danno, anche l'esplicito avvertimento che, nel caso di mancato pagamento in un congruo termine (ad esempio 15 giorni), si procederà al recupero giudiziale delle somme.

L'atto di diffida dovrà essere inviato con raccomandata A.R., oppure tramite posta elettronica certificata, al fine di interrompere i termini di prescrizione dell'azione, i quali, si rammenta, **sono pari ad anni due, se trattasi di danno derivante da circolazione stradale**, e ad anni cinque per danno derivante da fatto illecito.

Si precisa, sul punto, che la diffida, trattandosi di atto unilaterale recettizio (che quindi deve essere portato a conoscenza del destinatario affinché produca i propri effetti), dovrà necessariamente essere ricevuta dai destinatari (e, pertanto, non solamente inviata) entro il termine utile ad interrompere la prescrizione.

È utile precisare inoltre che, in caso di infortunio derivante da circolazione stradale, il danneggiato può esercitare azione diretta nei confronti della impresa di assicurazione del danneggiante e, pertanto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata sia al soggetto responsabile sia alla sua società assicuratrice presso la sede legale o all'indirizzo PEC di riferimento estratto da apposito registro.

Si evidenzia, in ogni caso, che titolare del diritto al risarcimento, indipendentemente da chi esercita l'azione di rivalsa, rimane lo Stato e per esso il Ministero dell'Istruzione.

Nella diffida dovranno essere indicati gli estremi per il versamento degli importi tramite bonifico sul conto corrente bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (si confronti l'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla provincia di appartenenza) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di XXXXXX (provincia di riferimento) - Capo 13, capitolo 3550, art. 03, entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, indicando nella causale: azione di rivalsa per infortunio occorso a XXXXX (nome e cognome dell'infortunato), oltre all'indicazione del codice fiscale e la denominazione dell'Ente emittente (si veda l'allegato n. 1).



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.  
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia

Qualora il tentativo di recupero stragiudiziale dell'importo spettante all'Amministrazione non vada a buon fine, l'Istituzione scolastica, decorso inutilmente un termine ragionevole dall'inizio della diffida (tre, quattro mesi), investirà della questione la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, affinché valuti l'opportunità di procedere al recupero giudiziale delle somme.

In tal caso l'Istituzione scolastica trasmetterà all'Avvocatura un rapporto dal quale si evincano le generalità e il domicilio dei soggetti coinvolti, l'eventuale indicazione dell'impresa di assicurazione, i fatti occorsi nonché copia del fascicolo contenente tutta la documentazione inerente all'infortunio.

## **II. INFORTUNIO OCCORSO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO.**

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza dell'evento dannoso (al riguardo si invitano i destinatari ad informare i dipendenti in merito alla necessità di comunicare la circostanza che abbia determinato l'assenza qualora quest'ultima sia riconducibile ad un soggetto terzo responsabile), invia al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato una diffida contenente generica richiesta risarcitoria, riservandosi di quantificare successivamente l'esatto ammontare del danno patito e gli estremi per il versamento dell'importo.

Con riferimento al termine di prescrizione della pretesa risarcitoria nonché alle forme di comunicazione idonee ad interromperne il decorso, si rimanda a quanto sopra specificato.

Successivamente alla quantificazione del danno, il Dirigente scolastico provvederà ad inviare una apposita diffida ai fini del recupero degli importi spettanti all'Amministrazione.

Qualora il tentativo di recupero stragiudiziale dell'importo non vada a buon fine, l'Istituzione scolastica investirà della questione la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato nel rispetto delle modalità sopra illustrate.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Carmela PALUMBO

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Allegato n. 1: modello diffida.

Sezione Affari Legali  
Dirigente Mirella Nappa  
Funzionario referente CBC